COMUNE DI CARLOPOLI

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☐ **ORIGINALE** ☒ **COPIA** SEDUTA : ☒ Pubblica ☐ Non Pubblica

N. 44 SESSIONE : ☒ Ordinaria ☐ Straordinaria ☐ Urgente

Data 29/12/2023 CONVOCAZIONE : ☒ 1° ☐ 2°

OGGETTO: **Validazione Piano Economico Finanziario ed approvazione tariffe Tari anno 2024.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 15,00 nella residenza comunale, aula consiliare "Camillo Pane", regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

		Carica	Presente	Assente
	Talarico Emanuela	SINDACO	X	
	De Santis Luigi	CONSIGLIERE	X	
	Aiello Salvatore	"		X
	Pettinato Giovanni	"	X	
	Guerino Serafino	"	X	
	Mancuso Raffaele	"	X	
	Gentile Pietro detto Piero	"	X	
	Sacco Carlo	"	X	
	Sacco Maria Antonietta	"		X
	Colosimo Ivan	"		X
	Mazza Gianluca		X	

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri AIELLO SALVATORE, COLOSIMO IVAN, SACCO MARIA ANTONIETTA Presiede il Sig. PETTINATO GIOVANNI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa alla seduta il dott. MAZZITELLI FRANCESCO Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐ del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto il Presidente.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di deliberazione predisposto e trasmesso dal responsabile del servizio finanziario:

Premesso che

- : l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza[1];

Richiamato:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*"
- l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI*";*
- *il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

Vista:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/06/2022 avente ad oggetto: "VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED ADEGUAMENTO TARIFFE TARI ANNO 2022;
- la Deliberazione n. 443/2019/R.Rif rubricata "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 -2025"*, ed il relativo All. A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022/2025–MTR";
- la Deliberazione n. 444/2019 recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";*
- la Deliberazione n. 52/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Considerato che, a seguito della citata Delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale, la quale incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari Tari rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio *"chi inquina paga",* sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l'approvazione;

Preso Atto**,** altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Considerato che:

- per l'anno 2024 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CC, pari ad **€ 205.512,05** e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad **€ 49.979,51** pari al ***24,31 %*** del totale di costi;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad **€ 155.532,54** pari al **75,69 %** del totale dei costi;

Ritenuto pertanto necessario, esaminata la documentazione allegata ed il calcolo tariffario predisposto:

- adottare, in attesa delle nuove disposizioni tariffarie da parte dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), per garantire continuità nei servizi, le tariffe TARI come precedentemente stabilite;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d.lgs 267/2000;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di approvare**:
   a) il Piano Finanziario con allegata PEF per l'anno 2024 (allegato 1), presentato dal Comune stesso in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione del PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti come riportati nel corpo del presente provvedimento;
   b) la dichiarazione di veridicità rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Ente (allegato 2);

3 **Di dare atto** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

4 **Di trasmettere** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA;

5 **Di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

6 Di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2024 sono le seguenti: 30 agosto 2024 – 30 ottobre 2024 - 30 dicembre 2024.

Con voti favorevoli 7 (sette), astenuti 2 (due) (Sacco Maria Antonietta, Graziano Gregorio), legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente in ogni sua parte lo schema di deliberazione predisposto e trasmesso dal responsabile del servizio finanziario e sopra riportato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO — **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to in originale (Giovanni Pettinato) — F.to in originale (Dr. Francesco Mazzitelli)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to: _____

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dr. Natale Scarpelli

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Dr. Francesco Mazzitelli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000)..
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Dr. Francesco Mazzitelli)